

Oggetto: Commenti di Dalmine Energie S.p.A. con riferimento al documento intitolato "Energy Sector Inquiry - Draft Preliminary Report – Versione 15.02.2006".

Cogliamo l'occasione offertaci con il documento in oggetto per esprimere il nostro apprezzamento per l'indagine condotta da parte di codesta Commissione con riferimento allo stato del processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

Auspichiamo che l'indagine e gli eventuali provvedimenti conseguenti possano essere finalmente risolutivi per un'effettiva apertura alla concorrenza dei settori del gas e dell'energia elettrica.

Prima di entrare nel merito dei commenti al documento, riportiamo qui di seguito una breve descrizione della scrivente società.

Dalmine Energie S.p.A. è una società di diritto italiano, costituita nel 1999, a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale. Nel 2000, Dalmine Energie ha iniziato ad operare nella commercializzazione dell'energia elettrica, prevalentemente a favore di clienti industriali e attività commerciali. Nel 2001 Dalmine Energie ha esteso le proprie attività anche al settore del gas naturale. Successivamente Dalmine Energie ha arricchito la propria proposta commerciale con l'offerta di servizi di manutenzione, servizi di consulenza in merito alle problematiche energetiche e servizi di demand side management. Dalmine Energie si approvvigiona di energia elettrica e di gas naturale sia sul mercato nazionale che all'estero. L'attività di commercializzazione è invece concentrata prevalentemente in Italia.

Dal momento che condividiamo in larga parte i risultati dell'indagine, ci limiteremo a segnalare alcune problematiche che interessano in particolare il mercato italiano del gas e dell'energia elettrica.

#### Mercato italiano del gas naturale

Con estremo rammarico, rileviamo che uno dei fattori che più ha ostacolato l'effettiva liberalizzazione del mercato italiano del gas sino ad oggi è stata l'attività regolatoria del settore. In alcune occasioni, infatti, tale attività è stata troppo invasiva degli spazi del mercato, mentre in altre occasioni, le lacune regolamentari hanno di fatto consentito comportamenti ostruzionistici della concorrenza.

In particolare, con riferimento al settore del gas naturale, in questi anni, si è assistito ad un'intensa attività regolamentare diretta a disciplinare la vendita di gas naturale ai clienti idonei, attività che è da considerarsi un'attività libera.

Molti di questi provvedimenti hanno modificato, in modo sostanziale e non sempre coerente tra loro, il quadro regolamentare. Questa situazione di incertezza e instabilità del quadro regolamentare di riferimento ha comportato ingenti problemi, in primo luogo, proprio per i nuovi operatori, che avrebbero necessitato – più dell'operatore dominante – di un quadro normativo stabile, stretti da un lato tra contratti pluriennali di approvvigionamento molto rigidi e onerosi e dall'altra parte dalla necessità di proporre strutture contrattuali nuove e più flessibili per i clienti finali, per aumentare la loro competitività di fronte alla forza negoziale dell'incumbent.

In secondo luogo, il quadro regolamentare sino ad oggi è stato lacunoso per quanto concerne la regolamentazione del trasporto e della distribuzione. Basti pensare che, a quasi 6 anni dall'avvio del processo di liberalizzazione, non vi è ancora una disciplina regolamentare completa in materia di distribuzione, mentre la normativa sul trasporto è stata emanata sulla base del codice di rete proposto da Snam Rete Gas, a quell'epoca società interamente controllata da Eni S.p.A.

Anche l'attività di misura non ha ancora trovato una disciplina che ne preveda la completa liberalizzazione, neppure in prospettiva. In aggiunta, lo svolgimento di tale attività da parte dei gestori di rete (assegnatari in via transitoria) viene attuato in modo oltremodo inefficiente e senza alcun intervento sanzionatorio in relazione a termini regolatori frequentemente non rispettati. La disponibilità delle misure da parte dei distributori di rete crea, inoltre, una situazione di asimmetria informativa nei confronti delle società di vendita, non collegate a distributori. La stessa attività di lettura è in molti casi resa impossibile dal gestore di rete creando impedimenti anche fisici per l'accesso agli impianti di misura. La mancanza di regolamentazione ha determinato alcuni comportamenti ostruzionistici da parte delle società di distribuzione in favore delle società di vendita, loro collegate.

Qui di seguito riportiamo un caso che a nostro parere è indicativo sia dei rischi connessi all'incertezza regolamentare che di quelli connessi a interventi regolamentari nel libero mercato.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 ha, a nostro parere, inopinatamente attribuito all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas nell'esercizio delle sue competenze di regolazione tariffaria l'onere di perseguire finalità anti-inflazionistiche.

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in forza di tale attribuzione e addirittura superandone i limiti di tale attribuzione che le era stata riconosciuta solo nell'ambito delle sue competenze tariffarie, ha emanato la delibera n. 248/04.

Tale delibera è stata pubblicata il 30 dicembre 2004, senza tenere conto che, in quel momento, gli operatori avevano già definito le principali operazioni di acquisto e vendita di gas naturale per l'anno termico in corso.

A ciò si aggiunga che la delibera sarebbe dovuta entrare in vigore già l'indomani della pubblicazione (il primo gennaio 2005).

La sopracitata delibera in sintesi prevedeva quanto segue.

- Modificava i meccanismi di revisione dei prezzi che le società di vendita di gas naturale devono applicare ai cosiddetti "Clienti Tutelati", ovvero i clienti con consumi annui inferiori ai 200.000 mc e ai clienti con consumi superiori che seppure divenuti idonei non hanno esercitato la facoltà di passare al libero mercato. In particolare, tale delibera modificava la formula sino ad allora in essere per la vendita ai suddetti Clienti Tutelati, prevedendo variazioni della componente materia prima ridotte al 75% nel caso in cui il valore del Brent ricada al di fuori dell'intervallo compreso tra 20 e 35 dollari al Barile (da notare che il valore del Brent al 1 gennaio 2005 era già abbondantemente superiore a 35 dollari al barile e che di conseguenza l'applicazione della riduzione avrebbe avuto effetto immediato). La stessa delibera ha rettificato i pesi adottati nel paniere di riferimento, con la previsione di una maggiore quota per il BTZ e di una corrispondente minore quota per il gasolio;
- Estendeva a tutti gli operatori del mercato del gas naturale nei loro rapporti all'ingrosso, le ripercussioni derivanti dall'applicazione dei nuovi meccanismi di revisione di cui al precedente punto, imponendo ai soggetti che vendono gas all'ingrosso di offrire nuove condizioni di vendita coerenti con il prezzo al dettaglio determinato con il nuovo meccanismo di revisione

L'Autorità ha emanato tale delibera partendo dall'assunto, che risulta contraddetto anche dai risultati della Vostra indagine (si veda nota n. 150), della presenza nei contratti di approvvigionamento internazionali di soglie analoghe a quelle introdotte con la delibera 248/04. In realtà anche in presenza di soglie, esse non trovano applicazione per l'intera variazione del prezzo del prodotto per il quale è stata imposta la soglia, come risulta dalla sopracitata nota.

A ciò si aggiunga che talvolta, nei contratti di approvvigionamento internazionale, in luogo di meccanismi di soglia si opta per clausole di revisione prezzi e/o di hardship.

Sino ad oggi, per la maggior parte degli operatori, la delibera 248 non è entrata in vigore in quanto è stata sospesa nel corso di procedimenti giudiziari, che dovrebbero concludersi il prossimo giugno.

Tuttavia, qualora la delibera 248/04 dovesse entrare in vigore, gli effetti sarebbero gravissimi in particolare, per le società che come la scrivente rappresentano i cd. nuovi operatori. Dalmine Energie, si troverebbe infatti stretta tra la non negoziabilità dei propri contratti di approvvigionamento a monte (che sono stati sottoscritti prevalentemente con soggetti stranieri non soggetti alla competenza dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) e l'obbligo di rinegoziare i propri contratti di vendita a valle.

A ciò si aggiunga, che l'Autorità per la Concorrenza e il Mercato ha approvato in occasione del gas release indetto da Eni S.p.A., una clausola che espressamente escludeva la rinegoziazione della formula del prezzo (formula che era molto simile a quella che la delibera 248/04 voleva modificare).

Di conseguenza, ove la delibera 248/04 entrasse in vigore, si giungerebbe ad una conclusione del tutto paradossale, che la prima fonte di gas naturale per gli nuovi operatori i (il gas release infatti ammonta a oltre 2 miliardi di gas naturale), non sarà soggetto alla rinegoziazione, per effetto di una clausola approvata dall'Autorità gettante della concorrenza e del mercato.

Riteniamo che la delibera 248/04 sia un esempio degli interventi, giustamente stigmatizzati dall'indagine, che hanno un effetto negativo sul mercato.

Segnaliamo infine che con decreto del Ministero delle Attività Produttive dell'11 aprile 2006 sono stati definiti i termini dell'esenzione di cui all'articolo 22 della Direttiva 2003/55. In particolare, l'esenzione, in favore degli investitori, dall'obbligo di accesso ai terzi alle nuove infrastrutture di trasporto che collegano Stati non membri della Comunità Europea o al potenziamento di tali gasdotti riguarderà almeno l'80% della nuova capacità realizzata per una durata di almeno 20 anni. Tale previsione comporta a nostro parere una discriminazione tra i soggetti che realizzano o partecipano finanziariamente alla realizzazione di gasdotti e/o di terminali di rigassificazione all'interno della Comunità Europea e i soggetti che realizzano o partecipano finanziariamente alla realizzazione di gasdotti che collegano Paesi non membri della Comunità europea. Solo questi ultimi, infatti, avranno la certezza che l'esenzione riguarderà almeno l'80% della nuova capacità realizzata per un periodo di almeno 20 anni.

## Mercato italiano dell'energia elettrica

### Spot e forward markets

Una delle carenze più gravi per lo sviluppo del mercato elettrico italiano all'ingrosso in modo efficiente è rappresentata dall'assenza di un mercato forward. Infatti nel mercato elettrico all'ingrosso e nella stessa borsa elettrica, esiste esclusivamente la possibilità di contrattazioni di brevissimo termine (il giorno dopo).

Le uniche forniture che riguardano periodi superiori rispetto al giorno dopo sono concluse tramite contrattazioni bilaterali fisiche o contratti per differenze. Tuttavia anche queste sono caratterizzate da aspetti fortemente critici. In particolare sono:

- fortemente discontinue; la maggior parte delle contrattazioni su base annua riguardano unicamente l'anno successivo e sono concentrate nei mesi autunnali che precedono l'anno di fornitura; sono rari i casi in cui si riferiscono a periodi più lunghi. L'assenza di benchmark e di segnali di prezzo in modo stabile e continuo, tipici di un sistema di trading screen based, conduce a contrattazioni inefficienti e riduce la possibilità degli operatori di minimizzare il rischio e allo stesso tempo controllare l'esercizio di oligopolio.
- unilaterali: la proposizione di tali accordi annuali dipende univocamente dalla volontà dell'operatore dominante e degli altri produttori (normalmente follower) di mettere a disposizione capacità produttiva e le condizioni che ne regolano il funzionamento sono dettate esclusivamente dagli offerenti.
- in vendita, ma non anche in acquisto. Tale condizione divide gli operatori in due grandi tipologie: operatori collegati a produttori, che più spesso operano lato vendita; operatori privi di asset di generazione, normalmente operanti lato acquisto.

Una soluzione per rimediare all'assenza di un mercato a futuro potrebbe essere l'imposizione da parte del Regolatore, sulla scorta dell'esempio francese, di un obbligo a carico dell'operatore dominante di offrire capacità nel mercato forward. L'operatore dominante dovrebbe essere inoltre obbligato a fare delle offerte, sia per la vendita che per l'acquisto, dei differenti "prodotti" standard. A nostro giudizio si tratta di una soluzione semplice che può incrementare la scarsa (o nulla) liquidità di tale mercato e la relativa efficienza.

### Trasparenza

Un'altra problematica che desideriamo evidenziare nel mercato elettrico italiano è la carenza di trasparenza del sistema, per quanto concerne:

1. la disponibilità di dati che riguardano il funzionamento fisico del sistema e
2. l'operatività di soggetti che svolgono attività in regime esclusivo.

Rispetto alla disponibilità dei dati di funzionamento del sistema, riteniamo che le informazioni sullo stato di funzionamento del sistema siano basilari anche ai fini di operazioni di risk management.

Oltre a ciò, desideriamo sottolineare che alla disponibilità dei dati sono intrinsecamente correlati gli aspetti di tempestività, veridicità e semplicità di reperimento degli stessi:

- tempestività: dati resi disponibili in tempi lunghi perdono di valore;
- veridicità: informazioni erronee introducono elementi di inefficienza e di distorsione nei modelli decisionali e nei risultati economici conseguenti;
- semplicità di reperimento: la possibilità di ottenere i dati in tempi brevi e in formati che ne consentano rapide rielaborazioni è fondamentale per effettuare analisi tempestive e indirizzare decisioni in modo efficiente.

Rispetto all'oggetto di tali informazioni, riteniamo che per prime debbano essere rese disponibili le informazioni che hanno un'incidenza diretta sulle partite economiche che si definiscono in relazione alle operazioni di mercato. Ad esempio, per l'attuale struttura regolatoria della domanda attiva nel mercato elettrico italiano, risultano estremamente importanti le informazioni inerenti i meccanismi di funzionamento e i risultati dei mercati per il servizio di bilanciamento e riserva, nelle variabili che influiscono sulla regolazione economica degli errori di programmazione dei consumi.

Rispetto all'attività di soggetti che operano in regime di esclusiva, desideriamo evidenziare che la distorsione rappresentata dall' Acquirente Unico (monopsonista affidatario in via esclusiva dell'attività di approvvigionamento di energia elettrica per i clienti finali domestici e per tutti i consumatori rimasti sul mercato vincolato) è accentuata dalle scarse informazioni in merito all'operatività dello stesso e dal margine di discrezionalità esercitata dal Regolatore nella traslazione degli oneri connessi all'operatività dell'Acquirente Unico ai clienti finali.

In generale tutta l'attività tariffaria del Regolatore risulta scarsamente trasparente. Tale mancanza di trasparenza è particolarmente grave con riferimento alla fissazione di oneri non riguardanti il funzionamento tecnico del sistema, ma comunque afferenti allo stesso (incentivi per le fonti rinnovabili,

dismissione attività nucleari residue, ricerca per il sistema elettrico, perequazioni, compensazioni territoriali,...).

La mancanza di trasparenza caratterizza anche l'operatività e relativi costi sostenuti dal TSO – Terna per il dispacciamento dell'energia e la garanzia di bilanciamento in tempo reale del sistema elettrico.

Ciò detto, per tali attività riteniamo fondamentale che le istituzioni e i soggetti affidatari operino secondo la massima trasparenza per eliminare o almeno ridurre l'attuale situazione di incertezza. Un margine di discrezionalità e la scarsa trasparenza nello svolgimento di tali attività appare inaccettabile poiché incoerente e contrastante con la necessità di garantire un level playing field, che minimizzi l'inefficienza nelle decisioni di mercato, elimini le barriere all'entrata e restituisca fiducia sul corretto funzionamento del mercato all'ingrosso.

In questo senso ribadiamo la nostra condivisione delle conclusioni del documento in merito ai maggiori benefici derivanti da una più ampia trasparenza rispetto al rischio di facilitare la collusione tra operatori. Nondimeno desideriamo rafforzare tale concetto poiché crediamo che un'informazione tempestiva, veritiera e facilmente reperibile sia efficace per esercitare un controllo "naturale" su tutte le attività della filiera.

#### Prezzi e tariffe

Come sottolineato nelle conclusioni preliminari dell'indagine (554, 555), l'esistenza di tariffe regolate ai clienti finali ha di per sé un effetto sfavorevole sulla concorrenza e quindi sull'efficienza conseguibile dal mercato. L'effetto negativo risulta poi accentuato nei periodi di prezzi crescenti sui mercati all'ingrosso qualora le tariffe vengano fissate in modo incoerente con i prezzi all'ingrosso, poiché ciò comportare la fuoriuscita dal mercato di soggetti non in grado di sostenere prezzi di vendita inferiori a quelli di acquisto per periodi prolungati. A tal proposito segnaliamo che il mercato elettrico italiano è caratterizzato da tali problematiche e ulteriori complessità che ne limitano i recuperi di efficienza.

Evidenziamo anzitutto un ampio margine di discrezionalità del Regolatore nella fissazione delle componenti tariffarie che compongono il prezzo di fornitura ai clienti finali. La discrezionalità è anzitutto conseguenza dell'opportunità per il Regolatore di fissare tariffe sulla base di previsioni (non rese note al mercato), che seguono regole indipendenti dal funzionamento del mercato e sempre più spesso utilizzate come strumento di controllo dell'inflazione, piuttosto che quantificate sulla base di costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti.

Ad incrementare la complessità della situazione è la presenza dell' Acquirente Unico che, come ricordato sopra, svolge in via esclusiva l'attività di approvvigionamento per i clienti finali non attivi sul mercato libero. In



manca di vincoli che regolamentano il passaggio tra i due mercati (vincolato e libero), è evidente che la fissazione di tariffe per tali clienti finali e la parallela operatività di Acquirente Unico introducono notevoli distorsioni sul mercato elettrico. In particolare:

- L'operatività dell' Acquirente Unico sul mercato all'ingrosso è avvantaggiata dall'elaborazione di regole ad hoc. Basti pensare all'assegnazione di riserva di capacità di importazione per l'esercizio di contratti pluriennali conclusi nel periodo pre-liberalizzazione, gli incentivi ai produttori di piccoli impianti alla cessione di energia se destinata al mercato vincolato.
- Data la natura di soggetto pubblico che opera senza sostanziali vincoli di bilancio, l'Acquirente Unico è almeno in linea teorica un mezzo inefficiente per lo svolgimento di un'attività potenzialmente in concorrenza.
- Per la possibilità di contrarre debiti di elevati importi e per lungo tempo senza che ne sia compromessa l'affidabilità, Acquirente Unico opera in una condizione di palese vantaggio rispetto ai potenziali fornitori alternativi e ciò per una parte ampia di mercato.
- La fissazione di tariffe inferiori ai costi di approvvigionamento, oltre ad essere dannose per lo sviluppo della concorrenza, comportano segnali di prezzo errati ai consumatori finali e limitano gli effetti e i benefici derivanti da iniziative per il risparmio energetico.
- La mancanza di trasparenza che, come evidenziato sopra, caratterizza l'operatività dell' Acquirente Unico, incrementa il margine di discrezionalità del Regolatore nella fissazione delle tariffe.

Appare evidente dalle considerazioni sopraesposte la condizione di incertezza e disparità in cui operano i nuovi operatori che, unita alla presenza nel mercato di ex monopolisti locali e nazionali, riduce la fiducia nell'efficienza del mercato all'ingrosso.

A tale proposito riteniamo fondamentale garantire trasparenza e imparzialità nello svolgimento delle attività di approvvigionamento e fissazione delle tariffe ai clienti finali, ad esempio stabilendo tali tariffe esclusivamente sulla base di costi di approvvigionamento da ricostruire con la necessaria ragionevolezza e con criteri non discriminatori per lo sviluppo della concorrenza.

Con l'apertura completa dei mercati per tutti i Paesi fissata per luglio 2007, è opportuno che il ruolo di Acquirente Unico venga ridimensionato a quello di fornitore per i clienti finali domestici. Per tutte le tipologie di utenti diversi da quelli domestici che dovessero permanere sul mercato vincolato, le tariffe



applicabili dovrebbero essere fissate a livelli sufficientemente alti per incentivarne il passaggio al mercato libero. Sul mercato all'ingrosso, l'Acquirente Unico non dovrebbe poi godere di trattamenti preferenziali, come riserve di capacità d'importazione e incentivi di altro genere.

In merito agli effetti dell'applicazione della Direttiva 2003/87/CE, il cosiddetto Emission Trading Scheme, sui prezzi dell'energia elettrica, in generale condividiamo il principio secondo cui i titoli di emissione debbano essere considerati come un qualsiasi altro fattore per il produttore ai fini della decisione di produrre o, in alternativa, vendere/rivendere le quote di emissione assegnate/acquistate. A nostro giudizio il significato di "incluso" implica che la decisione di continuare a produrre è dettata dal fatto che i risultati prevedibili sono sufficientemente remunerativi. È fisiologico che la traslazione dell'incremento del costo dei fattori produttivi dipenda dalla struttura e dalla pressione competitiva esercitata sui soggetti ai quali è attribuito l'onere del rispetto dei vincoli di emissione di CO<sub>2</sub> (i produttori). Ma in questo senso dovrebbero operare apposite norme volte ad evitare la realizzazione di windfall profits.

Utilizzando la medesima similitudine riportata nelle conclusioni preliminari tra una casa ereditata e i certificati di emissione assegnati, vogliamo offrire un'ulteriore riflessione, limitandoci a considerazioni di carattere economico. È evidente che un soggetto che decide di vendere una casa ereditata ne godrà il valore economico, ma non potrà anche abitarla (e dovrà per questo trovare un'altra abitazione), così come il soggetto che decide di abitarla non può realizzarne il valore di mercato, poiché secondo le sue valutazioni abitare in quella casa "rende" a sufficienza rispetto alla realizzazione economica equivalente. Allo stesso modo il produttore che decide di non impiegare le quote di mercato per produrre ne realizzerà il valore monetario; se cambierà idea dovrà reperire i certificati necessari a coprire la correlata produzione; se la sua decisione è invece quella di produrre (e quindi consumare quote assegnate) significa che ha ritenuto la rendita da produzione dell'energia sufficiente ad ottenere gli obiettivi preposti.

In merito all'applicazione del meccanismo ETS in Italia, desideriamo esprimere alcune considerazioni più specifiche. In primo luogo sottolineiamo i ritardi nell'applicazione del meccanismo e nell'assegnazione dei crediti di emissione agli impianti (di qualsiasi genere) soggetti a tale obbligo. L'incertezza derivante da tali ritardi appare "il peggiore dei mali" poiché non ha consentito agli operatori di prendere decisioni con la ragionevole certezza dei meccanismi di applicazione di una regola e dell'entità dei suoi effetti.

In secondo luogo facciamo notare che, nella sopraccitata situazione di incertezza, l'operatore dominante ha introdotto nei propri contratti con

grossisti, ma anche con grandi consumatori, una clausola (non negoziabile) che consente allo stesso di addebitare all'acquirente i costi effettivi derivanti dall'applicazione dell'ETS, ossia i costi determinati dall'acquisto di certificati di emissione aggiuntivi rispetto a quelli assegnati a titolo gratuito dal Ministero dell'Ambiente. Oltre alla difficoltà di definire il concetto di costo effettivo e della sua applicabilità (a quale valore? Rispetto a quale periodo, dato che il piano ha valenza triennale?, etc...), il paradosso sta negli effetti di tale clausola. La possibilità di traslare a valle i costi immediati e futuri per l'acquisto dei certificati di emissione è foriera di gravi distorsioni dei meccanismi di mercato, in particolare ove compiuta dal gruppo operatore dominante in Italia, ed inoltre appare del tutto contraria alle logiche che hanno ispirato la legislazione comunitaria e la legislazione Italiana di recepimento poiché rende di fatto inefficace l'ETS deresponsabilizzando il produttore rispetto all'emissione di CO<sub>2</sub>.

In breve riteniamo opportuno che la Commissione Europea effettui un monitoraggio atto a verificare che l'ETS non venga applicato in modo tale da compromettere il corretto funzionamento del mercato e rendere di fatto gli acquirenti sul mercato all'ingrosso responsabili di costi non direttamente controllabili, ma che invece dipendono da valutazioni di opportunità da parte dell'operatore dominante.